

CONVENZIONE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ULTERIORE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11 OTTOBRE 2005 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA ZONA INTEGRATA DI SETTORE R5.8 – COMPARTO “B” APPROVATO CON DELIBERAZIONE ODG N.106/99

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____, in Bologna, Via _____, negli uffici comunali, _____

Tra

Il Comune di Bologna (C.F. 01232710374) rappresentato dal Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici arch. Francesco Evangelisti nato a Bologna il 7 agosto 1963, domiciliato per la sua carica in Bologna, piazza Liber Paradisus 10/A, il quale interviene in qualità di Dirigente delegato con atto sindacale PG. n. 360655/2016, per dare esecuzione alla deliberazione O.d.G. n. 106/2009 ;

e

"SOCOFINA S.R.L.", con sede in Bologna, Strada Maggiore n.51, capitale sociale Euro 364.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, R.E.A. n.353785, codice fiscale e numero di Iscrizione 01624671200, P.E.C. socofinasrl@legalmail.it, qui rappresentata dal Petroncini Fabio, nato a Bologna il 17 maggio 1967, nella sua qualità di Amministratore Unico della società (di seguito, per brevità ed ove del caso, "**SOCOFINA**");

Fallimento "CONSORZIO COPALC BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bologna Via Lame n.118, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, R.E.A. n.90019, codice fiscale e numero di Iscrizione 00457940377, P.E.C. fallimento.consorziocopalc@pec.it, qui rappresentata dal Dott. Renato Santini, nato a Bologna, il 4 dicembre 1960, nella sua qualità di Curatore Fallimentare (di seguito, per brevità ed ove del caso, "**COPALC**") limitatamente alle obbligazioni restanti per la cessione delle aree al Comune di Bologna;

FONDAZIONE C.E.U.R. CENTRO EUROPEO DI UNIVERSITA' E RICERCA con sede in Bologna Piazza della Resistenza n. 9 iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bologna al n 113 vol 1 pag 1855 R.E.A. .336753 codice fiscale e partita IVA 92026690377 PEC : fondazione.ceur@legalmail.it soggetto giuridico che ha incorporato per fusione la FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA - come si rileva dall'atto notarile rep. 31278 raccolta 20623 a rogito Notaio Marco Maltoni, in atti, pervenuto con PEC e protocollato al PG 355624/2017 che era subentrata al Fallimento Copalc in virtù della acquisizione per asta pubblica dei beni della stessa ai sensi del Decreto del Tribunale Civile sez. Fallimentare di Bologna emesso in data 30/6/2017 in atti;

qui rappresentata dain qualità dinato ail, che succede in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA, assumendo tutte le attività e i diritti le ragioni e le azioni nonchè gli obblighi e le passività

"EMIFIM - EMILIANA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.R.L." in liquidazione, con sede in Bologna, via della Zecca n.1, capitale sociale euro 15.600,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, R.E.A. n.341274, codice fiscale e numero di Iscrizione 04102230374, P.E.C. emifim@legalmail.it, qui rappresentata da Poggi Marzia, nata a Medicina (BO), il 20 agosto 1956, nella sua qualità di Liquidatore legale rappresentante della società (di seguito, per brevità ed ove del caso, "**EMIFIM**");
di seguito anche definiti assieme, per brevità, "gli Attuatori";

NONCHÉ

RAGGI FINANZIARIA S.r.l., in proprio, con sede in Bologna, Galleria Cavour n.4, capitale sociale euro 85.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, R.E.A. n.427472, codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese n.02285651200, P.E.C. raggifinanziariasrl@legalmail.it, qui rappresentata dal Geom. Giancarlo Raggi, nato a Castel San Pietro Terme (Bo), il 04/09/1961, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità ed ove del caso, "**RAGGI FINANZIARIA** esclusivamente in quanto firmatario dell'accordo ex articolo 18 LR 20/2000 sottoscritto tra le parti il giorno 2 marzo 2016 per il completamento delle opere in attuazione del comparto della zona integrata di settore R5.8 - Ferrovia Veneta - comparto "B "

e

il **CONSORZIO ZANOLINI**, con sede Castel San Pietro Terme (Bo), via Conventino n.1117/c, qui rappresentata dal Dott. Paolo Pampani, nato a Bologna, il 10 ottobre 1958, nella sua qualità di Presidente, del quale fanno parte i soggetti sopra elencati, esecutore delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto di cui *infra* (di seguito, per brevità ed ove del caso, il "CONSORZIO ") esclusivamente in quanto firmatario dell'accordo ex articolo 18 LR 20/2000 sottoscritto tra le parti il giorno 2 marzo 2016 per il completamento delle opere in attuazione del comparto della zona integrata di settore R5.8 - Ferrovia Veneta - comparto "B "

PREMESSO CHE:

con deliberazione odg n.106/1999, sono stati approvati il piano particolareggiato relativo alla zona integrata di settore R5.8.b - allora attraversata dalla ferrovia Bologna Portomaggiore in Gestione Commissariale Governativa - e la relativa convenzione attuativa;

in data 26.04.2004, con deliberazione odg. n. 156/2004, sono state approvate delle modifiche alla suddetta convenzione per il necessario adeguamento alle prescrizioni della Sovrintendenza Regionale per i Beni e le attività culturali dell'Emilia- Romagna di cui ai relativi provvedimenti, in data 8 maggio 2003 e 26 giugno 2003;

a seguito del trasferimento, ai sensi dell' art. 8 del dlgs 19.11. 1997. n. 422 e dell'accordo di programma stipulato in data 21.3.2000, dallo Stato alla Regione Emilia -Romagna di compiti di programmazione e di amministrazione inerenti alle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché della titolarità dei beni, impianti e infrastrutture relativi - in data 11 ottobre 2005, con atto notaio Maria Luisa Cenni, rep. 11925/3236, è stata stipulata la convenzione

attuativa tra il Comune di Bologna e Ferrovie Emilia- Romagna- FER srl, intervenuta in detto atto in nome e per conto della Regione Emilia Romagna;

la medesima convenzione definiva il termine di attuazione del piano in anni 10 (dieci) dalla data di esecutività (19 aprile 1999) della delibera di approvazione del piano ed è stata modificata ed integrata con la convenzione rep 33248 fascicolo 9350, in atti, a rogito Notaio Andrea Rizzi in data 8/4/2009;

sempre in data 11 ottobre 2005, FER srl ha concluso, in nome e per conto della Regione Emilia Romagna, le procedure di alienazione del complesso ferroviario della stazione di Bologna - San Vitale avviate dalla Gestione Commissariale Governativa della ferrovia Bologna - Portomaggiore con l'avviso d'asta del 30 dicembre 1999, secondo le risultanze del verbale d'incanto in data 1 marzo 2000;

pertanto solo a partire dal 11.11.2005 le proprietà interessate, e cioè Consorzio Copalc S.c., So.co.fi.na s.r.l., Emifim s.r.l., aggiudicatarie del complesso immobiliare, come risulta dal verbale d'asta citato, dopo alcuni anni dall'approvazione del piano, hanno potuto dare avvio agli interventi previsti dallo stesso;

nel corso del 2008, le medesime proprietà, considerata l'entità delle opere pubbliche e private ancora da realizzare, a fronte dell'imminente scadenza dei termini di attuazione, previsti dalla convenzione, hanno avanzato all'Amministrazione richiesta di proroga dei termini citati (istanza in data 02.09.2008 annotata al PG.n.209056);

a seguito di sopralluogo per la verifica dello stato di attuazione del piano (verbale P.G. n.220014/08) effettuato in contraddittorio tra le proprietà e l'ufficio comunale dell' Alta sorveglianza, è stato predisposto un cronoprogramma attuativo che, sulla base di valutazioni tecnico-operative, prevedeva il completamento di tutte le opere entro il 2013, e privilegiava in particolare l'attuazione del parcheggio multipiano, la cui ultimazione era prevista per il dicembre 2010, termine da considerarsi vincolante;

Dato atto che:

a causa del mutato scenario economico, con D.L.n.69/2013, convertito con L.n.98/2013 sia il legislatore nazionale sia il legislatore regionale, con L.R.n.15/2013, hanno prorogato *ex lege* i termini per il completamento dei Piani Attuativi e dei titoli edilizi in corso di attuazione o esecuzione;

il Comune di Bologna è intervenuto, con Deliberazione di Consiglio Comunale 12 maggio 2014 n.223/2014, PG n.117730 /2014, a modificare ed integrare il Regolamento per l'Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione "a scomputo", e con Deliberazione di Consiglio Comunale, O.d.G. n. 201 del 20 aprile 2015, PG 78340/2015 ad approvare la variante al R.U.E.;

il fallimento del COPALC, intervenuto nel frattempo, ha provocato anche alcune problematiche esecutive all'interno del Comparto, in particolare con riguardo all'attuazione dei Lotti 3A e 9 - di proprietà Copalc- ed alle opere pubbliche e di uso pubblico ad essi circostanti, che risultano incompatibili con l'effettivo e, comunque, celere completamento delle opere pubbliche e di uso

pubblico del Comparto;

per questi motivi gli Attuatori hanno rappresentato l'esigenza di apportare alcune modifiche al Piano Particolareggiato attuativo del Comparto (di seguito "Piano") ed alle opere di urbanizzazione primaria, e, per Copalc, è intervenuto il Curatore del fallimento, con la formalizzazione di un accordo, ai sensi dell'articolo 18 della LR 20/2000, che permettesse la novazione soggettiva della convenzione in essere per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e per l'esecuzione di alcune opere private, in caso di aggiudicazione dei beni di Copalc all'asta fallimentare, e una parziale novazione oggettiva consistente nella attuazione delle modifiche richieste dagli Attuatori;

con deliberazione della Giunta progr 318 del 2015 PG 387971 del 15/12/2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di accordo, ai sensi dell'articolo 18 della LR 20/2000 tra il Comune di Bologna e i soggetti attuatori del Comparto R5.8.b - Ferrovia Veneta a seguito del fallimento Copalc, poi sottoscritto in data 2 marzo 2016, PG 73507/2016;

all'accordo è stato allegato il verbale di consistenza dello stato di attuazione del Piano recante PG 66135/2016 effettuato in data 7 ottobre 2015, redatto in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento all'attuazione delle opere di urbanizzazione, la cui ultimazione era prevista per il 31/12/2016;

l'asta fallimentare si è svolta in data 22/9/2016, con esito favorevole e di tale evento è stata data comunicazione a questa Amministrazione con nota pervenuta a mezzo pec in data 18/11/2016, con aggiudicazione dei beni fallimentari alla Fondazione Falciola, che subentrerà nei rapporti attivi e passivi, per cui anche negli obblighi convenzionalmente dedotti con il Comune di Bologna, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di quelle ad uso pubblico e delle opere private residue già in carico al Copalc; individuate nella planimetria allegata e parte integrante, come previsto nel seguente articolo 3;

per tale scopo si è reso necessario approvare una proroga della convenzione in essere al fine di non consentirne la scadenza e permettere che il nuovo soggetto possa formalmente subentrare al fallimento COPALC, limitatamente alla parte sopra descritta, mentre il fallimento COPALC resterà responsabile di quanto già realizzato e delle garanzie relative alle aree da cedere al Co.Bo e più precisamente (elaborato allegato);

la Giunta, con propria deliberazione PG 413065/2016 del 20/12/2016 progr 355, ha approvato tale proroga, per un periodo di sei mesi (nuova scadenza 20 giugno 2017), in attesa della formalizzazione, da parte del Tribunale di Bologna, del decreto fallimentare di aggiudicazione dei beni della fallita Copalc alla Fondazione Falciola;

conseguentemente la Giunta, con propria deliberazione PG 217557 del 20/6/2017 Progr.153/17, ha approvato un nuovo schema di convenzione con l'allegato cronoprogramma, che scandisce le fasi di attuazione delle opere e diventa parte integrante della convenzione, per consentire il completamento del Piano, con la previsione del termine di validità del titolo autorizzativo per il completamento delle opere private e private di uso pubblico e di un anno per il completamento delle opere pubbliche dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

e in data 30/6/2017 sono stati trasmessi al Comune di Bologna con PEC del 20 luglio 2017 PG 263055/2017, i verbali di deposito dei decreti di trasferimento dei lotti 180 e 182 da Fallimento Copalc a Fondazione Piergiorgio Falciola, recanti rep 21481 fascicolo 13171 (lotto 180) e rep 21482 fascicolo 1317 (lotto 182), depositati presso Notaio Pietro Bonoli;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - CONTENUTI IN PREMESSA

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.

Art. 2 - OGGETTO

Il presente atto modifica la convenzione stipulata a rogito del notaio dr M.L. Cenni (rep.11925 racc. 3236) in data 11 ottobre 2005 tra il Comune di Bologna e la società "Ferrovie Emilia Romagna", intervenuta in nome e per conto della Regione Emilia Romagna, relativamente ai termini di attuazione del piano particolareggiato approvato con delibera del 19 aprile 1999, O.d.G. n. 106, prevedendo altresì la novazione soggettiva della stessa, dovuta al subingresso della Fondazione Falciola negli obblighi della fallita Copalc per le opere da completare - sia pubbliche sia private - e con la previsione in capo al soggetto subentrante di tutti gli obblighi del soggetto uscente nei confronti di tutti i sottoscrittori della convenzione, compreso quello di partecipare al Consorzio Zanolini, così come previsto nell'articolo 5 comma 2 dell'accordo ex articolo 18 LR 20/2000 sottoscritto tra le parti in data 02 marzo 2016.

Art. 3 - TERMINI DI ATTUAZIONE

A modifica dell'art.3 della suddetta convenzione, i soggetti attuatori (FONDAZIONE C.E.U.R. centro europeo di universita' e ricerca, So.co.fi.na s.r.l., Emifim S.r.l.) si impegnano a completare l'attuazione delle opere pubbliche e private di cui al piano particolareggiato, nel rispetto dei termini previsti per i singoli interventi, individuati negli allegati planimetria e cronoprogramma, costituenti parte integrante della presente convenzione e comunque entro e non oltre il termine di validità del titolo autorizzativo per le opere private e private ad uso pubblico e di un anno per il completamento delle opere pubbliche dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e del rilascio del permesso di costruire (assumendo tale ultimo atto in caso di diversità di date)

Art. 4 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON DISCIPLINA DEI LOTTI COMPLETATI

Stanti le modifiche intercorse nella disciplina urbanistica comunale nel corso degli anni di attuazione del presente Piano, relativamente agli edifici privati completati del Comparto le norme tecniche di piano del P.U.A. già approvate vengono integrate dalla disciplina urbanistica del R.U.E. vigente *ratione temporis*, al momento della presentazione del relativo titolo

autorizzativo, che sarà applicabile ai nuovi interventi relativi ad essi ed alle singole unità immobiliari di cui sono composti.

Tali integrazioni rimangono limitate ai lotti completati individuate nella planimetria allegata, (lotto 8A e 10A) per le quali ogni ulteriore intervento riguardante gli edifici esistenti dovrà attuarsi in conformità al RUE vigente al momento della presentazione del titolo autorizzativo, come si rileva dalla tavola 2 (lotti stralciati) allegata alla presente convenzione.

Art. 5 – ESTROMISSIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Completata la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, e collaudate le stesse e cedute al Comune di Bologna, il Consorzio potrà essere sciolto, con svincolo totale delle garanzie prestate dagli Attuatori, nonostante il P.U.A. resti in vigore fino alla scadenza per consentire il completamento delle opere private non ancora completate, pur restando obbligati alla cessione gratuita delle aree su cui insistono dette opere per la quota di loro proprietà in seguito alla approvazione del collaudo finale.

Art. 6 - REALIZZAZIONE E CESSIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANCORA DA REALIZZARE

1. Per la realizzazione delle opere a verde pubblico ancora da realizzare, individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “...” con la dicitura Tavola 1, valgono le seguenti disposizioni:
2. La verifica in contraddittorio della conclusione dei lavori di realizzazione dell'area verde non può avvenire prima di sei mesi dal completamento delle opere di carattere vegetazionale (messa a dimora di alberi e arbusti, semina del prato) e le aree a verde non possono essere prese in carico dal Comune prima dell'attestazione del collaudatore, in corso d'opera, che le opere sono collaudabili;
3. La manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, oggetto del presente articolo, è a carico dei Soggetti Attuatori, sulla base di uno specifico programma manutentivo da concordarsi con gli uffici comunali competenti, fino all'attestazione del collaudatore, in corso d'opera, dell'avvenuta realizzazione delle opere conformemente al progetto e a regola d'arte e, comunque, fino alla presa in carico manutentiva da parte dell'Amministrazione comunale.
4. L'obbligazione assunta dai soggetti attuatori della corretta esecuzione della manutenzione di tutte le aree a verde pubblico, di cui al comma 3, è garantita dalla fideiussione di cui all'art. 7, per un importo che in via cautelativa dovrà intendersi riferito al costo manutentivo stimato per il periodo di un anno.
5. Prima del collaudo dovranno essere consegnati tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo rispondente agli effettivi lavori eseguiti - As Built - (tavola del verde, tavole di tutta l'impiantistica-irrigazione, luce, fognature, rete telefonica, manufatti interrati, ecc.), su base informatica.
6. Al fine di contribuire a consolidare l'obbligazione di risultato del corretto attecchimento del materiale vegetale ed a titolo di compensazione dei maggiori costi manutentivi derivanti dalla condizione del verde di nuova realizzazione (che richiede cure colturali specifiche fino

al raggiungimento della maturità vegetazionale), ad esito favorevole dell'attestazione del collaudatore in corso d'opera, dell'avvenuta realizzazione delle opere conformemente al progetto e a regola d'arte, in caso di anticipata presa in carico da parte del Comune, il soggetto attuatore assume l'obbligo di monetizzare i costi manutentivi per un importo pari al periodo residuo dei due anni decorrenti dalla presa in carico, nei termini del Regolamento comunale per le opere di urbanizzazione a scomputo

7. L'avvenuto versamento della monetizzazione degli oneri manutentivi da parte dei soggetti attuatori, il cui costo e modalità di pagamento sono definite con apposita delibera comunale, costituisce condizione per la presa in carico delle opere da parte del Comune.

Art. 7 - **GARANZIE**

1. Il valore lordo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei Soggetti Attuatori e dei relativi oneri accessori, derivato dal Computo Metrico Estimativo allegato alla richiesta di Variante al Permesso di Costruire PG. N. 190848/2016 DEL 31/5/2016 ammonta a Euro 755.633,43, come risulta dal quadro economico parte integrante della presente convenzione. Detto importo è corrispondente all'onere complessivo a carico del Comune nell'ipotesi in cui sia quest'ultimo a doversi far carico delle realizzazione delle opere in sostituzione dei soggetti attuatori: è pertanto costituito dall'importo del quadro economico dell'intervento residuo da realizzare, così come definito dall'art. 16 "Quadri economici" del DPR 207/2010, a cui è da aggiungere il costo del programma manutentivo del verde, ancora da realizzare, per un anno.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i Soggetti Attuatori (di cui in premessa): convengono di fare riferimento alle fidejussioni prestate nei confronti del Comune di Bologna, confermate all'atto della stipula della presente convenzione, a "prima richiesta" - pari a euro 5.384.107,61 per le opere e 813.111,45 per la cessione di aree, dando atto che la Fondazione CEUR presterà a favore del Comune di Bologna una fidejussione con la soc. Coface, a "prima richiesta", di euro 384.055,03, corrispondente al 100% dell'importo lordo della quota parte delle opere di urbanizzazione da realizzare a suo carico, avendo assunto gli obblighi derivanti dal subingresso al fallimento Copalc per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a verde a completamento, non ancora realizzate, e, in particolare:

- verde pubblico fra Via Zaccherini Alvisi e la Via Mario Musolesi, comprensivo di percorsi pedonali e ciclabili, rete di pubblica illuminazione e fognaria;
- porticato zona fermata ferroviaria;
- verde pubblico su Via Berlinguer;

e della spesa per la manutenzione delle aree verdi di cui al precedente art. 6.

Tale garanzia deve prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle inadempienze verificatesi.

3. Detta garanzia dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al comma 1° e della eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso

in cui il soggetto attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

4.L'ammontare della fideiussione di cui al comma 2, in questa fase, riveste un carattere e valore provvisorio; essa andrà integrata, se necessario, prima del rilascio della variante al permesso di costruire per la realizzazione delle opere pubbliche e di urbanizzazione, per il valore corrispondente all'eventuale maggior costo delle medesime, rispetto ai preventivi a tutt'oggi presentati.

5.Le fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base all'indice ISTAT fabbricati.

6.La garanzia è duratura e valida fino al momento della ricezione da parte del fidejussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e non può essere estinta, se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compresa la cessione gratuita delle aree al Comune di Bologna; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dell'attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa attestazione del collaudatore in corso d'opera, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

7.Lo svincolo totale della garanzia sarà autorizzato a seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione, ad avvenuto pagamento dei costi relativi al collaudo delle stesse, ad avvenuta acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione da parte del Comune e presa in carico delle stesse.

8. Ferme le qualità delle opere e le garanzie di legge e del codice civile, al momento della presa in carico delle opere da parte del Comune, non dovrà essere prestata la polizza indennitaria decennale, essendo il Piano Attuativo e le relative obbligazioni convenzionate, benché in parte modificati per recepire specifiche esigenze legittime delle parti e funzionali delle opere, stati approvati ed assunti, appaltati, ed in gran parte realizzati anteriormente alla introduzione della relativa previsione legislativa.

Art. 8 – TERMINI DELLA CONVENZIONE

La presente modifica ed integrazione ulteriore della convenzione stipulata in data 11 ottobre 2005 per l'attuazione del piano particolareggiato relativo alla zona integrata di settore R5.8 – comparto "B" approvato con deliberazione odg n.106/99 ha durata quinquennale dalla data di stipulazione e potrà essere prorogata, per espressa volontà delle parti, per il periodo necessario al completamento del Piano, se necessario.

Art. 9 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si conferma quanto disciplinato nella convenzione stipulata in data 11 ottobre 2005.

Art. 10 - SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese e oneri contrattuali relativi e conseguenti alla stipulazione del presente atto, comprese quelle per la copia autentica e del duplo della nota di trascrizione da consegnare al Comune di Bologna entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto, sono a totale carico dei soggetti attuatori.

Art. 11 - DIRITTI DI SEGRETERIA

In esecuzione delle vigenti disposizioni comunali le proprietà hanno effettuato il versamento di Euro 160,80 (centosessanta virgola otto zero) con bollettino postale sul conto corrente n.2186402 in data _____.

Letto, firmato e sottoscritto

.....

.....